

n. 388 del 23 DIC. 2013



OGGETTO: ADOZIONE **NUOVO** REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO **PROFESSIONALE** INTRAMURARIA.

Su proposta del Direttore Sanitario

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTE:

- la Delibera dell'ASL della Provincia di Sondrio n. 584 del 29.12.2006 ad oggetto "Adozione nuovo Regolamento per l'esercizio dell'attività libero professionale intramoenia":
- la D.G.R. n. VIII/2308 del 05.04.2006 "Linee guida regionali per la predisposizione dei regolamenti aziendali che disciplinano l'attività libero professionale intramuraria";
- la Legge n. 120 del 03.08.2007 "Disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria"
- la Legge n. 189 dell'08.11.2012 art. 2 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere un più alto livello di tutela della salute";

RITENUTO necessario, a fronte delle nuove disposizioni impartite dalla Legge n. 189 dell' 08.11.2012, di predisporre un nuovo Regolamento per l'attività libero professionale intramuraria;

PRESO ATTO che in data 18.12.2013 la bozza del nuovo Regolamento è stata presentata alle Organizzazioni Sindacali che hanno espresso parere favorevole;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Azienda:

PRESO ATTO dei pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociale ai sensi e per gli effetti degli art. 3 e 3 bis del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 15 della L.R. n. 33/2009 nel testo vigente, nonchè disposizioni regionali applicative;

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate

DECRETO

del COMMISSARIO **STRAORDINARIO**

Dott. Paolo GRAZIOLI

COADIUVATØ

dal Direttore Amministrativo

Dott. F. Maria PAVESE

dal Direttore Sanitario

Dott.ssa Lorella CECCONAMI

dal Direttore Sociale


Avy. Caterina PERAZZO

Pubblicato sul sito aziendale ASL il giorno N / GEN. 2014

per rimanervi esposto

Il presente atto è composto da n. 2 fogli e n. 8 pagg. di allegati







DI APPROVARE il nuovo "Regolamento per l'esercizio dell'Attività Libero Professionale Intramoneia", allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale;

DI DISPORRE che il presente Regolamento entrerà in vigore dal 01.01.2014;


DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009 e dell'art. 18 comma 9 della L.R. 33/2009;

DI DARE MANDATO per gli adempimenti conseguenti il presente provvedimento alla Direzione Sanitaria, al Servizio Gestione Risorse Umane e al Servizio Economico Finanziario.

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Paolo Grazioli

I responsabili del procedimento: Dott.ssa Lorella Cecconami Dott. Mauro Martelletti





Allegato a decreto n. 388 del 23 DIC. 2013 di pagine n.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO





Regolamento per l'erogazione di prestazioni in regime di libera professione intramuraria





100921

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA

Articolo 1: DEFINIZIONE

Per attività libero professionale del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, si intende l'attività che detto personale, individualmente o in équipe, esercita fuori dell'impegno di servizio, fuori dai turni di pronta disponibilità, ferie, malattia, aggiornamento professionale e dai periodi di aspettativa a vario titolo, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, in favore e su libera scelta dell'Utente e con oneri a carico dello stesso.

L'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'Azienda ma deve concorrere ad aumentare la disponibilità ed a migliorare la qualità complessiva dei servizi resi all'utenza, integrandosi con quella istituzionale; il suo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei Servizi.

A tal fine l'attività libero professionale intramuraria non può globalmente comportare per ciascun dirigente un volume di prestazioni superiori a quelle assicurate per i compiti istituzionali.

L'attività libero professionale non può essere utilizzata come strumento per la riduzione delle liste d'attesa.

Il Direttore Sanitario è il titolare delle funzioni di governo e controllo in materia di attività libero professionale intramoenia, in collaborazione con i Direttori di Distretto. Il Direttore Sanitario riferisce al Direttore Generale, con periodicità almeno semestrale, sullo stato di applicazione del presente Regolamento.


Articolo 2: TIPOLOGIE

L'esercizio dell'attività libero professionale può avvenire nelle seguenti forme:

- a. libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta da parte dell'Utente in forma singola o associata del singolo Professionista cui viene richiesta la prestazione;
- b. attività libero professionale a pagamento svolta in équipe, all'interno delle Strutture aziendali, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'Utente all'équipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate;
- c. attività libero professionale richiesta a pagamento da singoli Utenti e svolta individualmente o in équipe, in Strutture di altra Azienda del S.S.R. od in altre Strutture sanitarie non accreditate, messe a disposizione da terzi, previa convenzione;
- d. attività certificatorie.

Articolo 3: DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI PER L'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE NELL'AMBITO DELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA

Come stabilito dall'art. 1 comma 9) della Legge 03.08.2007, n. 120 relativamente all'attività clinica e diagnostica ambulatoriale, gli spazi da destinare all'attività libero professionale intramuraria sono di norma gli stessi che vengono utilizzati per le attività istituzionali, fermo restando che l'organizzazione del servizio deve garantire la separazione delle due attività in termini di: orari, prenotazione e modalità di riscossione dei pagamenti, comunque privilegiando l'attività istituzionale.



Ai sensi dell'art. 2 del D.L. 13.09.2012 n. 158 l'attività libero professionale deve essere svolta all'interno delle strutture individuate dalla Direzione e precisamente:

- sedi distrettuali di : Bormio, Tirano, Sondrio, Morbegno e Chiavenna

Articolo 4: CONTROLLI E SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA'


L'attività di controllo sulla libera professione è garantita dalla Direzione Sanitaria.

Tale attività di controllo si esercita mediante verifica della regolarità della prestazione resa in regime di libera professione, art.3, o di attività aziendale a pagamento, art.10.

I Direttori di Distretto trasmetteranno specifiche relazioni trimestrali al Direttore Sanitario. A tal fine:

- il Servizio Economico Finanziario trasmetterà mensilmente, entro il giorno 10 del mese successivo a quello a cui gli incassi si riferiscono, al Direttore sanitario e all'Ufficio Fiscale il report degli incassi mensili suddivisi per medico e per tipologia di prestazione. Tale report verrà singolarmente trasmesso anche ai singoli professionisti;
- L'Ufficio Fiscale effettuerà i conteggi riferiti all'applicazione delle tabelle di ripartizione e trasmette all'Ufficio Gestione Risorse Umane e al Servizio Economico Finanziario i dati per la regolazione dei compensi nei cedolini stipendiali e per le rilevazioni contabili.
- 1) Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della Legge 03.08.2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), il dirigente assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, non può prestare, ad alcun titolo ed in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.
- I dirigenti che esercitano attività di vigilanza in materie diverse da quella di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, possono esercitare attività libero professionale a favore di ditte, società e utenti non operanti nell'ambito soggetto all'attività di vigilanza di competenza.
- 2) Chi esercita attività di vigilanza/accreditamento non può esercitare attività libero professionale a favore di strutture sanitarie, studi medici e studi odontoiatrici rientranti nell'ambito territoriale di propria competenza.
- 3) La Legge 03.08.2007, n. 120 e la D.G.R. n. VIII/2308 del 05.04.2006 stabiliscono che debba essere garantita, da parte del Dirigente interessato, la prevalenza dell'attività istituzionale definita dai LEA sull'attività libero professionale intramuraria, sia in termini di orario che di volumi di prestazioni.
- 4) Fermi restando i principi generali di cui sopra, l'Azienda si riserva di valutare, su richiesta del singolo dirigente interessato, eventuali casi particolari che, in ragione della specifica natura della prestazione resa, non comportino in concreto alcun pregiudizio rispetto alle funzioni istituzionali di vigilanza e controllo espletate in attività di servizio.
- E' sempre fatto salvo il diritto del Direttore Generale di valutare, in sede di emanazione del provvedimento di autorizzazione della libera professione, la sussistenza di eventuali ulteriori situazioni di incompatibilità per conflitto di interessi con l'Azienda.

Art. 5: PRENOTAZIONI e RISCOSSIONE




- 1. Le prestazioni in regime di libera professione intramuraria del personale Medico, Veterinario e delle altre professionalità della Dirigenza del ruolo sanitario vengono erogate previa prenotazione presso i punti distrettuali dell'azienda ad eccezione del medico competente che provvederà a trasmettere copia dei contratti sottoscritti e pianificazione delle attività al Servizio Gestione Risorse Umane e alla Direzione sanitaria con cadenza mensile.
- 2. Le prestazioni effettuate in qualità di medico competente dovranno essere trasmesse al Servizio Economico Finanziario con i dati utili per procedere alla fatturazione alle Ditte interessate. I compensi saranno erogati al medico solo dopo effettivo incasso delle stesse.
- 3. Il pagamento delle somme a titolo di corrispettivo per l'attività libero professionale avviene direttamente alle casse aziendali di norma prima dell'erogazione della prestazione con contestuale rilascio di regolare fattura.
- 4. I pagamenti delle prestazioni eseguite in regime d'urgenza, dovranno essere regolarizzati successivamente sempre presso le casse aziendali.

Articolo 6: ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA'

L'attività libero professionale deve essere di norma esercitata in fasce temporali diverse dal normale orario di servizio e, comunque, secondo i seguenti criteri:

- 1. l'attività libero professionale ambulatoriale deve espletarsi in orari preventivamente concordati con il Direttore di Distretto o di Dipartimento e autorizzati dal Direttore Sanitario. Essa deve comunque essere prestata al di fuori dell'impegno di servizio;
- 2. l'attività libero professionale viene svolta presso le Strutture dell'Azienda. Qualora non risultino disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale si potrà concedere su richiesta degli interessati deroga allo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria presso gli studi professionali già autorizzati utilizzando modalità tecnico organizzative compatibili con quelle definite dal Decreto richiamato. Quanto sopra fino all'attuazione delle emanande disposizioni della Giunta Regionale, nei termini da essa stabiliti (nota prot. H1.2013.0013062 del 30.04.2013).
- 3. deve essere garantito un equilibrato rapporto tra i tempi di attesa e le modalità di accesso al servizio in attività libero professionale e quelli in attività istituzionale. Il relativo controllo compete al Direttore Sanitario;
- 4. le tariffe e la ripartizione dei proventi sono definiti in base al presente Regolamento; gli oneri per l'eventuale utilizzo del materiale sanitario di consumo, esclusi i farmaci, sono a carico dell'Azienda che vi provvede con la "Quota Aziendale" dei proventi tariffati;
- 5. le modalità di riscossione sono quelle di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
- 6. nelle fasce orarie previste per l'esercizio dell'attività libero professionale nessun Dirigente può svolgere attività di servizio se non preventivamente autorizzato dal Direttore gerarchicamente sovraordinato.



 $u \approx_{i \cup sldonlo}$





Articolo 7: CATEGORIE PROFESSIONALI

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutto il personale Medico, Veterinario e delle altre professionalità della Dirigenza del ruolo sanitario.

Il personale che in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal Direttore Generale, con il parere favorevole del Collegio di Direzione e delle Organizzazioni Sindacali medica e sanitaria, ad esercitare l'attività in altra struttura dell'azienda o in una disciplina diversa da quella di appartenenza, sempre che sia in possesso della specializzazione o di una anzianità di servizio di 5 anni nella disciplina stessa, purché tale attività sia compresa tra quelle erogabili in via istituzionale.

Articolo 8: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Il Dirigente con rapporto di lavoro esclusivo, che intende svolgere l'attività libero professionale deve presentare richiesta, per il tramite del Direttore di Distretto (previa autorizzazione da parte del Direttore del Dipartimento di appartenenza) alla Direzione Generale.

L'istanza di esercizio della libera professione dovrà essere redatta nel seguente modo:

- a) generalità e recapito;
- b) specializzazioni possedute, se richieste per l'esercizio, e disciplina di appartenenza;
- c) calendari e orari riservati all'esercizio dell'attività libero professionale;
- d) tipologia delle prestazioni e dettaglio dei certificati, in caso di attività Medico Legale;
- e) compenso proposto dal professionista;
- f) sede prescelta per l'esercizio dell'attività;
- g) eventuale personale di supporto.

Articolo 9: TARIFFE

- 1. Come stabilito dall'art. 1 comma 4, lettera c), della Legge 3 agosto 2007, n. 120, l'Azienda determina, in accordo con i professionisti, un tariffario idoneo ad assicurare l'integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione dell'attività libero professionale intramuraria, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e riscossione degli onorari.
- 2. Nell'applicazione della tariffa, quale ulteriore quota, oltre quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, una somma pari al 5% del compenso del libero professionista viene trattenuta dall'Azienda per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa.
- 3. Le tariffe non possono prevedere importi inferiori a quelli quantificati dalle vigenti disposizioni a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni.
- 4. Le tariffe di ogni prestazione saranno definite in accordo con il professionista e previa intesa in sede di contrattazione integrativa aziendale.
- 5. A seguito di eventuale variazioni, formalmente attestate, nei costi di cui sopra l'Azienda dovrà rideterminare periodicamente gli oneri a carico del professionista esercitante la libera professione.




1100921

6. In prima applicazione del presente regolamento si procederà alla ridefinizione, sulla base dei principi come sopra sintetizzati, di tutte le tariffe libero professionali vigenti in Azienda.

Articolo 10: RIPARTIZIONE DEGLI INTROITI

I proventi sono ripartiti con le modalità indicate nel seguente prospetto.

TIPOLOGIA ATTIVITA'	QUOTA AZIENDALE COMPRENSIVA DI TUTTI GLI ONERI A CARICO DELL'AZIENDA	QUOTA DIRIGENTE	QUOTA D.L. N. 158 13.09.2012	FONDO DI PEREQUAZIO NE
Libera professione intramoeni VISITE	20%	Onorario concordato	5%	5%
Libera professione intramoeni PRESTAZIONI STRUMENTAL	35%	Onorario concordato	5%	5%
Libera professione Intramoenia allargata (autorizzazione in deroga)	10%	90%	5%	5%







Articolo 11: ATTIVITA' AZIENDALE A PAGAMENTO

Il Dirigente a rapporto esclusivo può essere autorizzato a svolgere attività di consulenza, richiesta da soggetti terzi all'Azienda, al di fuori dell'impegno di servizio, nei seguenti casi e con le seguenti modalità:

- 1. in Servizi Sanitari di altra Azienda od Ente del comparto, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate;
- 2. presso Istituzioni pubbliche non sanitarie o Istituzioni socio sanitarie, senza scopo di lucro mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali che attesti che l'attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti del Servizio Sanitario Nazionale;
- 3. presso Enti o Soggetti privati, previa autorizzazione dell'Azienda.

La convenzione deve disciplinare:

- la durata del rapporto;
- i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'orario di lavoro;
- l'entità del compenso, da considerare omnicomprensiva di tutte le spese correlate all'espletamento della consulenza;
- la natura della prestazione e le modalità di svolgimento;
- le motivazioni ed i fini della consulenza, per accertarne la compatibilità con l'attività di istituto.

I compensi per l'attività di consulenza vengono ripartiti come indicato nella seguente tabella:


Quota Aziendale	Quota Dirigente
5%	95%
10%	90%
	5%


Le tariffe convenzionali dovranno includere anche la quota IRAP in aggiunta all'onorario del libero professionista.

Articolo 12: PUBBLICITA'

Presso tutte le Strutture, a cura del Direttore del Distretto ove viene svolta l'attività libero professionale, saranno esposti, in modo ben visibile per gli Utenti, gli orari dell'attività libero professionale e di quella istituzionale con pari evidenza e con indicazione delle relative tariffe. Le sopraddette notizie saranno pubblicate sul portale web aziendale.







Il Direttore Sanitario curerà l'aggiornamento degli elenchi dei Dirigenti autorizzati, professione.

Al di fuori delle sopra citate modalità, non sono consentite altre forme di pubblicità.

Articolo 13: RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

L'Azienda risponde di eventuali danni causati a terzi, durante lo svolgimento dell'attività libero professionale, solamente se esercitata all'interno delle proprie Strutture o a domicilio dei Richiedenti.

Articolo 14: REGIME FISCALE

Il Dirigente che esercita solamente l'attività libero professionale intramoenia non necessita del possesso di partita IVA, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972, in quanto le somme pagate dai cittadini vengono direttamente incassate dall'ASL.

Detti introiti sono assimilabili, ai soli fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente.

Articolo 15: FUNZIONI DI CONTROLLO

Il Direttore Sanitario si avvale, per la finalità di controllo del corretto esercizio dell'attività libero professionale, dei Direttori di Distretto o di Dipartimento e del Direttore del Servizio Economico Finanziario.

Articolo 16: SANZIONI

Si rinvia a quanto specificatamente indicato dalla Contrattazione Collettiva Nazionale e dalle norme che disciplinano il pubblico impiego, nonché ai Contratti individuali dei singoli Dirigenti. Le prestazioni erogate in contrasto con le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché con i contenuti del presente Regolamento aziendale sono fonte di responsabilità amministrativa e costituiscono grave inosservanza delle direttive sanzionabile ai sensi dell'art. 35 e dell'art. 36 del CCNL Area Dirigenza Medica, Veterinaria e SPTA, con risoluzione del rapporto di lavoro con o senza preavviso. Tali violazioni saranno valutate alla luce del Codice disciplinare aziendale in vigore.

Articolo 17: ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2014.

Articolo 18: DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Alle convenzioni, riconducibili alle attività istituzionale a pagamento, in corso di espletamento alla data di entrata in vigore del presente Regolamento ed alle prestazioni erogate prima dell'entrata in vigore del medesimo, seppur soggette a fatturazione successiva, si applica la tariffa vigente, rispettivamente al termine iniziale della convenzione ed al momento di esecuzione della prestazione.